

# Articolo

## Pacco, doppio pacco e contropacchetto (sicurezza)

Il 15 luglio il Parlamento ha approvato la legge n.94, l'ultimo tassello del c.d. "pacchetto sicurezza", una legge onnicomprensiva di tutti quegli aspetti che, in maniera più o meno intensa, toccano la materia della sicurezza. L'intervento certamente più conosciuto, oltre all'introduzione delle ronde, è quello relativo alla disciplina dell'immigrazione. Secondo lo schema, già collaudato da una certa parte politica, del binomio immigrazione-sicurezza. Le modifiche che investono lo status giuridico dello straniero sono molteplici, spaziando dall'utilizzo dei *money transfer*, al ricongiungimento familiare, alla permanenza nei CIE (*ex CPT*). Il provvedimento senza dubbio più discusso, tuttavia, è quello che introduce il reato di immigrazione clandestina. Tentativo già esperito nello scorso anno con il dl 92/2008, poi fallito a causa delle forti polemiche politiche che aveva suscitato, tanto in Italia quanto in ambito comunitario. Rispetto ad allora il legislatore ha modificato radicalmente la sanzione imposta, passando dalla pena detentiva a quella pecuniaria accompagnata dall'espulsione. È facile capire come la variazione di rotta sia stata determinata dal timore di intasare il sistema carcerario già sull'orlo del collasso: considerati i numeri di ingressi annuali sul nostro

territorio, le strutture sarebbero state sommerse da migliaia di condannati a pene brevi, non ragionevolmente sospendibili né tanto meno sostituibili con altre. Così la condanna della



reclusione da sei mesi a quattro anni è stata sostituita con un'ammenda da cinquemila a diecimila euro. Non ci vuole molto a comprendere come sia una sanzione quanto meno sproporzionata. È intuitivo che lo straniero irregolare presente sul nostro territorio non dispone di tale cifra; si apre così un costoso e complicato iter procedurale: processo di fronte il Giudice di pace — così prevede la riforma —, condanna all'ammenda, mancato pagamento, conversione della pena. A questo punto, escluso il lavoro di pubblica utilità perché oggettivamente improponibile, data

la scarsità di opportunità, non resta che la libertà controllata (almeno in teoria, visto che in questo caso è necessario avere una residenza, cosa impossibile in assenza di un permesso di soggiorno valido). Infine lo straniero rischia comunque la carcerazione, non avendo ottemperato al decreto di espulsione: il problema del sovraffollamento, cacciato dalla porta, rientra dalla finestra, ma a seguito di un più costoso procedimento! Sembra, così, che la riforma introdotta dalla l. 94/2009 non sia destinata ad avere attuazione; lasciando intravedere uno scopo ben diverso da quello previsto, assume nel suo articolato le vesti di proclama propagandistico, un *placebo* a favore di tutta quella platea di soggetti terrorizzati dall'invasione dell'"uomo nero".

Tutte le norme della l. 94/2009 che intervengono in materia di immigrazione sono accomunate dall'intenzione di scoraggiare il fenomeno migratorio, come se fosse possibile fermare un fenomeno diffuso, strutturale e dalle dimensioni epocali. In una società multiculturale e multietnica la diversità non può che essere una risorsa, a patto che sia accompagnata dalla tolleranza e da una politica di integrazione.

(continua a pagina 2)



(continua da pagina 1)

È del 19 agosto scorso la notizia, contenuta nel rapporto della Banca d'Italia sull'economia delle Regioni, che gli stranieri non solo non sottraggono lavoro agli italiani ma sostengono addirittura la crescita dell'occupazione, sia occupando quei settori di più basso profilo professionale, sia permettendo ad un'ampia categoria sociale di poter lavorare liberamente: il riferimento è a badanti e colf straniere, in assenza delle quali migliaia di lavoratori italiani sarebbero costretti fra le mura domestiche ad accudire bambini o anziani. Tuttavia, attraverso proclami che fomentano gli animi e precipitano nella xenofobia, la via dell'integrazione, lastricata di eguaglianza e rispetto dei diritti umani, si trasforma nell'autostrada della discriminazione. Una legge sull'immigrazione mal pensata rischia, nei casi peggiori, di alimentare prospettive di annullamento dei diritti. Non a caso Kevin Bales, in un saggio sulle nuove forme di schiavitù<sup>1</sup>, afferma che «Al termine di un'ampia ricerca, Anti-Slavery International è arrivata alle conclusioni che, nel "caso delle lavoratrici domestiche extraeuropee, gli effetti delle leggi sull'immigrazione, il fatto che non vengano loro rilasciati i permessi di lavoro e che vengano trattate come appendici dei loro datori di lavoro piuttosto che come individui a pieno titolo, vanno considerati responsabili dello stato di schiavitù in cui queste domestiche si trovano durante la loro permanenza in Inghilterra"». Preoccupazioni sugli effetti della legge e sul montante clima di intolleranza sono state espresse da tutto il panorama politico. Non solo le opposizioni, ma anche il Presidente della Camera Fini, esponente di spicco della Destra governativa, e gli ambienti cattolici attraverso le colonne dell'*Avvenire*, hanno espresso il loro dissenso sganciando la questione, così come dovrebbe essere, dalla mera *bagarre* partitica. In conclusione può essere


interessante leggere un significativo estratto del 14 maggio 2009 dalla rubrica curata da Corrado Augias su *Repubblica*: « "Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Parlano lingue incomprensibili, forse antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, spesso davanti alle chiese donne e uomini anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti fra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano sia perché poco attraenti e selvatici sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano dal lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere d'espediti o, addirittura, attività criminali". Dalla relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani, Ottobre 1912». C'è forse chi non si stupirà di fronte all'evidenza che la nostra memoria storica è ottenebrata, ma è bene, di tanto in tanto, ricordare i tempi in cui i diversi eravamo noi, e come sia vergognoso che le stesse parole risuonino ancora oggi, dopo tante conquiste sul piano dei diritti umani.

Biagio Depresbiteris

<sup>1</sup> K. BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 31-32.

## In questo numero:

Editoriale: pacco, doppio pacco e contro pacchetto (sicurezza)	1
Il caso: Ci ha provato ma non ce l'ha fatta	3
La strega di Barcellona	4
Focus: tipologie di Serial Killer	5
L'Altro diritto incontra... Controluce	6
Eppur si muove!	6
Pacchetto sicurezza: la paura fa 92 (12008)	7
Il danno non patrimoniale da ingiusta detenzione	10



# IL CASO

## Ci ha provato, ma non ce l'ha fatta

Ci sono detenuti che incontri una sola volta, rispondi alle loro domande e non li vedi più. A volte vengono trasferiti, altre semplicemente non fanno più la domandina per parlare con te perché non hanno più bisogno del tuo aiuto. Altri, invece, li vedi più volte e con alcuni si crea un qualche legame, è difficile da spiegare, ma quel rapporto ha qualcosa di diverso. All'inizio i detenuti si accostano ai volontari tutti allo stesso modo, c'è la curiosità di capire chi sei, che fai, in che modo puoi essere utile: c'è un problema da risolvere e il volontario è un tramite con il mondo esterno troppo prezioso per farsi sfuggire l'occasione di chiedergli una mano. Poi, col tempo, dopo vari colloqui, viene meno la diffidenza, il dialogo



è sempre più aperto, il rapporto più stretto e, a lungo andare, i colloqui diventano l'occasione per fare due risate, per parlare del più e del meno, non sempre e soltanto la sede in cui parlare dei problemi e delle difficoltà da superare. Con E. M., per esempio, si era legato un qualche legame... non sapremmo come qualificarlo, ma non era uno dei tanti. Ricordiamo ancora quando l'abbiamo incontrato, quando veniva a far colloquio con la cartellina piena di documenti, con le foto della figlia ancora molto piccola o del matrimonio della sorella in Tunisia. Era riuscito ad avere il permesso di soggiorno E. M., aveva messo su una ditta, aveva un contratto di affitto di una casa grande che ci mostrava con orgoglio, aveva una figlia e una macchina tutta sua. Siamo state davvero felici quando abbiamo saputo che il giudice gli aveva concesso

l'obbligo di firma e poteva tornare a casa, ricominciare a lavorare, a rimettere insieme i pezzi di quella vita lasciata fuori dal carcere. Aveva voglia di riscattarsi, aveva voglia di ricominciare, ma poi chissà cosa è successo quando è uscito dal carcere, chissà quanti debiti ha trovato, quali difficoltà ha incontrato. Purtroppo non lo sapremo mai, perché quando fuori tutto è diventato difficile ed è tornato in carcere, E. M. non ha retto al peso della nuova carcerazione, della prospettiva di dover scontare forse molti anni di carcere, dell'ennesimo fallimento... e si è impiccato nella sua cella. È la prima volta che sappiamo che uno dei detenuti che abbiamo incontrato si è tolto la vita. Può

sembrare strano, in fondo si potrebbe pensare che era un delinquente e che si è creato i problemi che ha avuto, ma sarebbe troppo facile pensarla così e poi quando quel ragazzo l'hai conosciuto e ci hai parlato, quella morte ha tutto un altro peso! Per noi E. M. non è un nome scritto su un trafiletto di giornale. Aveva trent'anni, un permesso di soggiorno, una casa, una ditta, una bambina. E noi ce lo ricordiamo bene, con la cartellina in mano, i documenti e le multe che gli arrivavano per la macchina lasciata in divieto di sosta quando è stato arrestato, con le foto della bimba e della famiglia. Tutte queste cose aveva E. M. e quando se n'è andato non è rimasto che un biglietto: dice di averci provato e si scusa per non esserci riuscito...

P. S. V. V.

L'isola che non c'è

Centri di Identificazione ed Espulsione (ex CPT)

La politica conosce la storia?

File-sharing e copyright

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti

La nuova fattispecie dello "stalking (e non solo)"

Diritto alla salute dello straniero

"Diritti e castighi"

11

12

13

14

15

16

18

19



## La strega di Barcellona

Enriqueta Martí Ripollès nasce nel 1869 in una casa fatiscante di un quartiere popolare di Barcellona. Figlia di un alcolizzato cronico e spesso violento, e di una donna povera e senza istruzione, che lavorava come sguattera presso una ricca famiglia catalana, Enriqueta cresce sola e senza affetto. Tra l'indifferenza dei genitori e a causa della grave condizione di indigenza, ben presto la ragazza, a soli sedici anni, inizia a prostituirsi e a frequentare locali malfamati nella zona del porto di Santa Madrona, a sud della città, guadagnando qualche soldo per vivere. Nel 1889 la giovane donna si innamora di Juan Pujalò, un artista di scarsa fama, piuttosto uno sconosciuto nel mondo dell'arte, che amava dipingere nature morte e vendeva le sue opere per qualche pesetas alla nuova borghesia di Barcellona. Qualche tempo dopo i due convolano a nozze e il loro matrimonio, dal quale non nascono figli benché desiderati, dura appena dieci anni e si rivela amaramente un fallimento, soprattutto per gli atteggiamenti dissoluti della donna, che frequenta numerosi altri uomini, per lo più giovani e ricchi, come il pittore stesso affermò nell'interrogatorio il giorno dell'arresto della moglie. All'inizio del 1900 a Barcellona accadono strani ed inquietanti avvenimenti: molti bambini scompaiono misterio-



La Strega di Barcellona

samente, la città è allarmata, i genitori sono sempre più angosciati e cercano

di mettere in guardia i propri figli pregandoli di non allontanarsi troppo da casa perché c'è in giro un *uomo cattivo col sacco nero* che potrebbe rapirli. Anche la stampa dedica molta attenzione a queste sparizioni, tanto da suscitare un intervento del primo cittadino catalano, che tenta invano di tranquillizzare la popolazione, a dispetto del fatto che col tempo le misteriose scomparse aumentano, si allunga la lista dei bambini dispersi e si comincia a mormorare di streghe e maledizioni. Nel frattempo Enriqueta, che ambisce ad un tenore di vita più alto, vicino a quello delle classi benestanti, si inventa un *business* tutto nuovo, in un'epoca in cui si moriva ancora per un'influenza e non esistevano in commercio medicine efficaci contro le malattie infettive. La donna prende contatti con alcuni personaggi di spicco della Barcellona che conta e comincia a vendere loro, a prezzi esorbitanti, delle pozioni magiche, così potenti da guarire ogni tipo di male. Quando il numero dei facoltosi clienti aumenta e il giro di affari si allarga, la donna comincia ad investire i suoi guadagni ed acquista alcuni appartamenti in varie zone della città, che userà come laboratori per la preparazione degli oli guaritori e che diventeranno teatro di macabri delitti. Il 10 febbraio del 1912 scompare un'altra bambina, di cinque anni. La piccola Teresita Guitart, quel pomeriggio di pallido sole invernale, sta giocando nel cortile davanti casa, sotto lo sguardo vigile della madre Anna, che si distrae solo per un momento quando viene richiamata in casa dalla vicina. La donna dopo aver pregato la figlia di non allontanarsi, si accinge ad entrare in casa: proprio in quell'attimo la Strega di Barcellona attira Teresita in un angolo con la promessa di dolciumi e caramelle, e la trascina con sé nell'appartamento in Calle de Ponente 29. La madre della bambina, non appena si accorge dell'accaduto, lancia l'allarme e si rivolge disperata ai giornali, che pubblicano la foto di Teresita nella speranza di facilitare le ricerche, e alla polizia che tenta invano di trovare la bambina. La città intera è scossa e sconvolta per

questa ennesima sparizione, tutti i cittadini attendono col fiato sospeso l'esito delle indagini. Nel frattempo la bambina era stata portata dalla donna in una casa a lei sconosciuta, era spaventata e piangeva per la mancanza della madre; la carceriera la minacciava, le intimava di smetterla, di dimenticare i suoi genitori e perfino il suo nome: da quel momento non sarebbe stata mai più Teresita ma Felicidad. Nell'appartamento c'erano altri due bambini, che Enriqueta aveva precedentemente rapito e recluso in quella stessa casa, Angelita e Pepito, con i quali l'ultima arrivata giocava, per sopravvivere alla disperazione e alla paura di quell'ambiente chiuso e asfittico, giorno dopo giorno. I tre bambini erano lasciati spesso da soli, mentre la Strega passava molto tempo dentro una stanza, da cui provenivano rumori e odori forti e che restava sempre chiusa a chiave. Una mattina, dopo qualche giorno di prigionia, le bambine si alzarono e cercarono Pepito per giocare ma non lo trovarono: sperarono con tutto il cuore che fosse riuscito a scappare, ma non sapevano che in realtà era stato ucciso da Enriqueta e fatto a pezzi nella stanza proibita. Aspettarono che la donna uscisse da casa e con incoscienza e coraggio trovarono la chiave nascosta e aprirono la porta, che nascondeva nel buio uno scenario terribile. C'era un fortissimo odore di carne bollita, macchie di sangue dappertutto e coltelli e strumenti da lavoro usati di recente nel peggiore dei modi; infine in un sacco trovarono i vestiti strappati di Pepito e qualche ciocca dei suoi capelli biondi. Terrorizzate uscirono dalla stanza e la richiusero a chiave, piangendo fino all'arrivo della Strega, che si accorse che c'era qualcosa che le turbava e per farle calmare promise loro che, se fossero state buone, avrebbero avuto una bella sorpresa per cena. Fu così che la donna servì loro un brodo fumante e i loro piatti furono riempiti dei resti del piccolo Pepito; le mani e i piedini galleggiavano nelle scodelle ma le bambine seppur inorridite furono costrette a mangiarselo, tutto e in fretta. Qualche giorno dopo, esattamente il 26 feb-

braio 1912, una vicina di casa di Enriqueta, vide affacciata alla finestra dell'appartamento della donna, una bambina coi capelli rasati, che somigliava moltissimo a quella Teresita scomparsa qualche settimana prima, di cui tutti i giornali parlavano. Insieme al marito, che concordò con lei circa la somiglianza, avvertì la polizia che il giorno dopo si presentò all'appartamento con un mandato di perquisizione. Quando il Brigadiere Ribot trovò le bambine, si rivolse a quella con la testa rasata chiedendole come si chiamava e la piccola rispose di chiamarsi Felicidad. Il poliziotto le fece di nuovo la domanda e questa volta rispose "In questa casa il mio nome è Felicidad". Il brigadiere chiese spiegazioni alla donna, convinto di aver trovato Teresita. Enriqueta allora rispose di aver trovato Felicidad il giorno prima che vagava per il mercato di Barcellona in cerca di cibo, mentre l'altra bambina era sua figlia. Non convinti dal racconto gli inquirenti portarono la donna al comando e fecero ulteriori indagini, dalle quali risultò che Angelita non era figlia di Enriqueta Martí, all'epoca 43enne, che in passato era stata accusata di favoreggiamento della prostituzione minorile. Tuttavia quell'inchiesta fu insabbiata con la complicità di uno dei facoltosi clienti della Strega, che abusava abitualmente dei bambini rapiti dalla donna e



Teresita coi genitori dopo il ritrovamento.

segregati nei vari appartamenti della città. Il giorno dopo la stampa scrisse: "E' stata arrestata la Strega di Barcellona!". Su indicazione della bambine l'appartamento di Calle de Ponente 29 fu ispezionato a fondo e nella stanza proibita furono trovati dei coltelli e una sega insanguinati, resti di ossa di bambini tra cui teschi e clavicole. In un armadio, oltre a ciocche di capelli, furono rinvenute due ampolle, una piena di sangue coagulato, l'altra di grasso, che venivano usati come ingredienti per le pozioni "curative" da rivendere ai ricchi clienti. In un cassetto fu ritrovato un libro di formule create dalla Strega per le sue preparazioni e un registro, scritto con un linguaggio cifrato, che poi si scoprì essere l'elenco dei clienti, tra cui comparivano molti avvocati e politici. Di fronte all'evidenza Enriqueta confessò almeno dieci omicidi e indicò gli indirizzi degli altri appartamenti in cui li aveva perpetrati, dove furono rinvenuti numerosi altri resti, che spensero del tutto le speranze di molti genitori di poter riabbracciare i propri figli. La donna spiegò che il sangue e il grasso venivano mescolati insieme al midollo estratto dalle ossa per preparare le po-

zioni, mentre la carne veniva cotta e mangiata dalla Strega stessa e dai suoi piccoli ospiti occasionali, inconsapevoli che presto avrebbero fatto la stessa fine. Enriqueta Martí Ripollès fu processata e condannata a morte. Dopo aver tentato invano il suicidio in carcere, nel giugno del 1912 la donna morì per mano della sua compagna di cella, che la uccise colpendola alla testa con un arnese di ferro.

Marta Campagna

### Focus:

#### tipologie di serial killer

Si è soliti raggruppare i serial killer in varie categorie, che prendono in considerazione principalmente le modalità di svolgimento degli omicidi o le caratteristiche psicologiche degli assassini seriali.

**Serial killer organizzati:** Si tratta di individui molto astuti ed intelligenti, che pianificano fin nel minimo dettaglio ogni aspetto dell'omicidio: scelgono le proprie vittime dopo averne indagato la vita e le abitudini, cancellano le proprie tracce dopo l'omicidio, seguono puntualmente le indagini della polizia attraverso i mass media e ritengono la loro attività criminale alla stregua di un progetto di alto livello, su cui mantengono uno stretto controllo. Di solito sono persone che hanno una vita all'apparenza normale, con un lavoro, una famiglia e una vita sociale.

**Serial killer disorganizzati:** Uccidono vittime casuali in totale assenza di pianificazione, quando se ne presenta l'occasione, non preoccupandosi di nascondere le proprie tracce; sono solitamente individui con uno scarso livello di istruzione, affetti da disturbi mentali, che hanno vissuto in un ambiente grezzo e privo di affetto e calore.

**Serial killer allucinati o visionari:** Gravi malati mentali, affetti da psicosi. Agiscono sotto l'effetto di allucinazioni uditive o visive, legittimando i propri crimini convinti di operare per Dio, per Satana o altre divinità.

**Serial killer missionari:** Agiscono con la precisa missione di purificare il mondo da una determinata categoria di individui, ritenuta da loro pericolosa per la società. Principali vittime di questi assassini sono le prostitute, gli omosessuali, le minoranze etniche e religiose.

**Serial killer edonisti:** Uccidono per raggiungere il piacere, che può essere legato ad un tornaconto personale, all'eccitazione sessuale o semplicemente all'esperienza del brivido indotto dal pedinamento e dal seguente omicidio della vittima prescelta. Alcuni torturano o violentano le proprie vittime, altri le uccidono velocemente per fini di cannibalismo o necrofilia.

**Serial killer dominatori:** Sono indubbiamente gli assassini più pericolosi ma anche i più comuni; uccidono per raggiungere il piacere attraverso l'umiliazione e l'esercizio di potere sulla vittima. Ciò gli infonde un incredibile senso di onnipotenza e di grandezza.

Molti dei serial killer più noti tuttavia presentano caratteristiche comuni a più categorie; tali classificazioni non devono pertanto intendersi in senso rigido ed esclusivo ma, quanto meno in alcuni casi, sovrapponibili.

Marta Campagna



Altro diritto incontra:

## Controluce

Controluce, associazione di volontariato penitenziario, nasce ufficialmente nel 1993 da un gruppo di volontari attivi nel carcere Don Bosco di Pisa già dal 1984. In quegli anni quattro volontari che operavano al Ce.I.S. di Pisa chiesero al magistrato di sorveglianza e ottennero l'autorizzazione, ex art. 17 L. O.P., ad entrare in carcere come "assistenti volontari". Lo scopo di quest' iniziativa era quello di effettuare colloqui con i detenuti per favorire un loro eventuale accesso all'interno della comunità Terapeutica del Ce.I.S. Nacque così, inizialmente tra i quattro volontari, la voglia di confrontarsi e riunirsi, e in seguito di costituirsi in associazione, in modo da rispondere all'emergere di problematiche quali il conferimento di maggiore stabilità ed organizzazione alle varie attività e la creazione di strumenti democratici di confronto e decisione. Oltre a ciò, la costituzione dell'associazione risponde anche alla necessità di porsi in relazione con enti pubblici e figure istituzionali in una veste ufficiale e quindi maggiormente accreditata. La decisione di chiamare l'associazione "Controluce" non è casuale: vuole esprimere quella che è la sua filosofia ispiratrice e il ribaltamento di prospettiva che gli associati intendono assumere in relazione all'istituzione carceraria. Con questo nome, infatti, si vuole sottolineare come spesso, mettendo una cosa "contro-luce" si riescano a scoprire dimensioni e realtà del tutto inaspettate. Per ciò che concerne le finalità dell'associazione si annoverano quelle di svolgere attività di sostegno, accoglienza e reinserimento sociale a favore dei detenuti, di assistenza alle loro famiglie e di promozione di interventi finalizzati alla sensibilizzazione della comunità esterna nei confronti dell'i-

stituzione carceraria. Le azioni svolte dall'associazione si diversificano secondo due direzioni: attività rivolte all'interno dell'istituto penitenziario, oppure all'esterno, sul territorio.

All'interno della Casa Circondariale di Pisa, Controluce si occupa di tutti i detenuti che ne richiedono l'intervento, offrendo non solo un sostegno morale ma anche seguendo negli studi quei detenuti che hanno intrapreso un percorso scolastico o universitario. All'esterno, Controluce, mediante il Centro d'Ascolto, cerca di seguire, oltre che negli studi, anche nel lavoro i detenuti che sono in semilibertà o in permesso premio, al fine di creare un clima affettivo di tipo amicale persino mediante l'accompagnamento dei detenuti durante i primi permessi premio; si cerca di ricostruire insieme a loro dei punti di riferimento dell'esistenza. Oltre al Centro di Ascolto dal 1999 l'associazione gestisce insieme alla Parrocchia di Santa Marta di Pisa una piccola casa d'accoglienza (massimo tre persone) rivolta a detenuti che posso beneficiare del regime di semilibertà. Le attività che i volontari dell'associazione Controluce svolgono all'esterno sono rivolte a sensibilizzare i consociati nei confronti del mondo carcerario per far sì che il grande divario esistente tra la società e il carcere possa essere, sia pure in parte, attenuato.

A tale scopo si organizzano corsi di formazione e seminari di studio su importanti aspetti della realtà penitenziaria, incontri con gruppi, associazioni e scuole per far sì che la società civile possa elaborare una mentalità favorevole al reinserimento sociale dei detenuti. L'associazione provvede anche a raccogliere la documentazione relativa al carcere e supportare i detenuti in particolari attività quali il disbrigo di pratiche, nonché il mantenimento dei contatti con il servizio sociale. Nel 1998 Con-

troluce, insieme all'Arci Nuova Associazione e al movimento "Liberi Liberi", prende parte alla stesura del progetto del Comune di Pisa "Oltre il muro". Esso nasce dall'esigenza di creare un luogo dove i detenuti con permessi premio o in affidamento in prova ai servizi sociali, possano essere domiciliati. Continua con tale struttura un dialogo costante che si incentra sulla creazione di progetti comuni nell'assistenza a singole persone, sul conferimento della "residenza di soccorso" ad alcuni ex detenuti e sugli accompagnamenti di coloro che beneficiano di permessi premio. I volontari dell'associazione si riuniscono periodicamente ogni 15 giorni per verifiche e per programmare le attività da svolgere. Controluce partecipa alle riunioni dove sono invitate tutte le organizzazioni di volontariato della provincia di Pisa. La sede è situata in via Garibaldi n° 33 a Pisa; il centro di ascolto è aperto il martedì dalle ore 10 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30.

Irene Andolfi

---

## Eppur si muove!

Chi legge il regolamento penitenziario, laddove si parla della condizione di vita carceraria, scopre un mondo rassicurante: celle spaziose, pulite, luminose e con servizi igienici adeguati. Addirittura l'amministrazione carceraria dovrebbe fornire ai detenuti gli strumenti adatti (detersivi, scope, stracci e materiale vario per la pulizia domestica quotidiana) per il mantenimento delle celle in condizioni civili.

A questa bella prospettiva risponde una realtà del tutto diversa. Nella maggior parte dei casi le amministrazioni carcerarie non solo non mettono a disposizione niente di tutto ciò, ma, in compenso, distribuiscono un

rotolo di carta igienica per un mese da dividere in tre o quattro persone; le docce non funzionano; il cibo non è soltanto scadente ma secondo qualche detenuto, molto prossimo alla scadenza se non addirittura avariato. La mobilitazione che si è avuta nelle carceri nel mese di Agosto, ha dato



l'opportunità all'Italia di prendere coscienza di una situazione a dir poco scandalosa. I detenuti non potendo scendere in piazza, hanno intrapreso tutte le possibili vie di protesta che, pur in assenza di una lingua comune con cui rivolgersi ad un altro detenuto, li hanno accumulati in una lotta contro quelli che non possiamo fare a meno di chiamare maltrattamenti; lotta che si è avuta sbattendo cucchiari e bicchieri di metallo contro le sbarre, sbattendo tra di loro i coperchi, dando fuoco a letti e lenzuola e ovviamente la più classica delle proteste, lo sciopero della fame. Già nel Gennaio scorso a Pisa si era verificata una piccola protesta per le condizioni carcerarie all'interno del Don Bosco. Ad Agosto i carceri più bollenti sotto questo punto di vista sono stati quelli di Bassone di Como, Perugia e Sollicciano (FI). A Bassone la popolazione carceraria ammonta a più di seicento persone ossia più del doppio della capienza massima del carcere; a Sollicciano sono novencinquantacinque a fronte di quattrocentocinquanta posti. Ma come a Bassone e a Sollicciano tutti i carceri d'Italia sono sovraffollati. In Italia i detenuti sono sessantaquattro mila a fronte di

un numero massimo di quarantunomila unità; di questi il 51% è in custodia cautelare, il 38% hanno una pena inferiore a tre anni e diciannovemila sono stranieri, quindi meno di un terzo rispetto alla popolazione carceraria nazionale.

Il giorno di Ferragosto, il Ministro

della Giustizia, on. Angelino Alfano, leggendo questi dati, riteneva necessari 1,5 miliardi di euro per mettere la situazione italiana a norma di legge e allo stesso

tempo riteneva determinante un aiuto economico da parte dell'Unione Europea, vista la presenza nelle carceri italiane di detenuti cittadini di altri Paesi membri dell'Unione Europea stessa. Nel mese di Febbraio il prof. Padovani teorizzava nelle colonne dell' "Agenda Coscioni", periodico del Partito Radicale, una serie infinita di denunce ad ogni possibile Procura della Repubblica per violazione dell'art.572 del c.p. che disciplina il reato di maltrattamenti. Forse illuminato da così alto consiglio Izet Sulejmanovic, detenuto presso il carcere di Rebibbia, aveva inoltrato un ricorso presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo per trattamenti degradanti e inumani, ricevuti nel suddetto carcere. Sulejmanovic, infatti, doveva condividere la propria cella di 6,2 metri quadrati con altri 5 detenuti. Il suo ricorso ha avuto successo e ha ricevuto come risarcimento 1000 euro. Secondo Mauro Palma del Comitato per la prevenzione della tortura (organo all'interno dell'Unione Europea), ad ogni detenuto dovrebbero spettare almeno 7 metri quadrati per poter scontare dignitosamente la propria pena. In America 40.000 detenuti sono usciti dalle car-

ceri per il sovraffollamento, legittimati da una sentenza emessa da un tribunale dello stato della California. Per la situazione italiana, purtroppo, è più conveniente risarcire ad ogni detenuto 1000 euro anziché stanziare 1,5 miliardi di euro per la costruzione di nuove carceri.

Dario Scordo

### Pacchetto sicurezza:

La paura fa 92  
(/2008)...

Autorevoli studiosi riconducono la nascita del 'panico securitario' alla crisi del *welfare state*: di fronte ai costi elevati, al ribasso della competitività e ad altri 'fallimenti' del progetto inaugurato col *New Deal* di Roosevelt, in vari Paesi si è iniziato a mettere in discussione la capacità degli ordinamenti statali di rispondere alle esigenze della collettività. Esemplificativo in tal senso proprio il crescente senso d'insicurezza urbana, fenomeno questo apparso a molti come il manifesto d'una sconfitta prima ideologica che pratica. Qua occorre però fare una prima precisazione. Gli autori più accorti sono soliti scomporre le cause di questa 'insicurezza' in criminalità da un lato, e degrado dall'altro. La scissione anticipa in effetti una certa polemica verso chi crede di poter risolvere i problemi d'instabilità cittadina svuotando le strade e riempiendo le galere: taluni fenomeni di degrado urbano (inteso in sociologia come serie di comportamenti che violano le regole condivise sulla gestione dello spazio e del tempo) possono avere a che fare ben poco con i tassi di delittuosità, ed è giocoforza concludere che male possono essere risolti con politiche di 'carcere facile' (inefficaci in genere oltretutto, stando alla recente denuncia del SAPPE sull'affollamento carcerario, attualmente impraticabili).

(continua a pagina 8)



(continua da pagina 7)

Negli ultimi tempi, purtroppo, il nostro Legislatore ha dimostrato poca lucidità nel dividere questi due aspetti sì concomitanti, ma comunque separati e bisognosi di approcci diversi (si vedano, ad esempio, le drastiche misure adottate contro i graffitari, punibili adesso, ex art.639 cp, con pena detentiva fino a 6 mesi). Ma c'è di più: anche quando dal punto di vista tecnico si è voluta evitare l'equiparazione crimine-degrado, le soluzioni offerte per sanare quel conflitto sull'uso dello spazio e del tempo sociale hanno destato più d'una perplessità. In breve, s'è tentato, per un verso, di sopperire alla carenza di ordine pubblico e di recuperare la difendibilità delle città con un piano di vera e propria privatizzazione degli spazi; per un altro, di rinsaldare la 'risorsa comunitaria', ossia il vincolo che dovrebbe legare un consociato alla sua terra.

Conseguenza massima del primo tentativo il sorgere dell'idea che, se privato è lo spazio in cui si vive, privato può essere il metodo con cui lo si difende. Nacquero così le associazioni di osservatori volontari, familiarmente 'ronde', la cui disciplina ex decr.Min.Int. 8/8/09 è peraltro rimasta paurosamente vaga in punto di *status* giuridico dei membri nonché di formazione degli stessi.

Per quanto concerne la seconda tendenza, invece, riscontriamo anzitutto la non troppo inconsapevole paradossalità di chi spaccia per rimedio (rinsaldare il vincolo territoriale) ciò che in realtà è la causa del problema (disaffezione al territorio). In più, non va taciuto che con questo orgoglioso motto di campanilismo, anche se soltanto in via estremizzata, si potrebbe legittimare ogni posizione di ostilità nei confronti dello straniero, già tristemente avvertito come pericolo sia con la sua semplice presenza (si veda il caso della raccolta di

firme contro un campo nomadi vicino a Verona e l'imputazione di incitamento razzista da cui il sindaco del capoluogo veneto è andato assolto, C.App.Ve, sent.186/07) che col suo tipico modo di vita (si ricordi la propaganda di un certo partito che, in un manifesto elettorale di qualche anno fa, auspicava 'più polenta, meno cous cous', con ciò sagacemente capendo quanto alcune manciate di



mais in una pentola d'acqua possano minacciare i genuini sentimenti che legano un uomo alla sua terra natia). Sottolineata questa distinzione tra gli elementi che concorrono a determinare il senso d'insicurezza, occorre adesso soffermarci sbrigativamente sulle politiche atte ad arginarlo, appunto le c.d. 'politiche di sicurezza'. Sarà utile anche qui partire da due puntualizzazioni, sia sulla reale portata del concetto di 'sicurezza' che sul suo rapporto con l'altro concetto di 'paura'. Per comodità partiremo dal secondo aspetto. La migliore dottrina afferma che un ordinamento, in linea di massima, può avere due tipi di approccio all'universo 'paura'. Può vedere nella paura il nemico da abbattere, in vista di una convivenza più pacifica e partecipata (c.d. 'governo della paura').

Può, all'opposto, porre la paura a fondamento del suo sistema di governo e sfruttarla come setaccio di consenso. Ma qui non si tratta di quella 'disponibilità alla giusta paura'

che un grande giurista americano ritiene capace di alterare le nostre scelte incidenti, ad esempio, sui cambiamenti ambientali. Qui si tratta di fomentare una cultura di sospetto odio e deresponsabilizzazione, che tende a proiettare verso l'esterno l'ombra del rischio con effetti di individuazione del capro espiatorio e di rassicurazione simbolica (c.d. 'governo con la paura'). Varie le implicazioni teoriche e pratiche. Idealmente, questo secondo modello governativo, da una parte soppianta uno dei cardini del *welfare state* (alla rimozione delle condizioni che impediscono l'accesso ai diritti subentra una meritevolezza all'esclusione dal godimento degli stessi); dall'altra si avvicina a forme organizzative prestatuali i cui membri vantano verso il Potere istanze non pubbliche ma feudalizzate e respingono tutto ciò che, venendo da fuori, scombina le geometrie della loro vita. Quanto al dato pratico poi, inevitabile che i governi *con la paura* facciano leva su un diritto penale che all'efficacia preferisce la mass-mediatività; per chi dirige un sistema nutrito di terrore, diventa fondamentale sfruttare quello che un grande penalista italiano definisce il 'linguaggio di semplificazione esemplificatoria' dei mezzi d'informazione di massa, dimostratisi da sempre strumenti perfettamente in grado di distorcere i dati reali in chiave qualitativa, quantitativa e contenutistica.

Ora, pare che il Legislatore abbia saputo muoversi con disinvoltura lungo il filo di tale distorsione allorché ha dovuto elaborare un piano per fronteggiare quel bisogno di sicurezza mai sopito e, forse, mai affrontato con l'intenzione di risolverlo davvero. Il recente intervento securitario (d.l.92/08 conv. in l.125/08 e l.94/09) si presenta di fatti come un 'informe carrozzone normativo' (Padovani) che esalta la faccia sim-

bolica del diritto penale a discapito della sua efficacia e, talvolta, pure della sua costituzionalità. Un solo esempio. L'introduzione del reato di clandestinità, voluto a soluzione di quello che molti valutano come problema anziché come fenomeno (magari problematico...), da un lato si ostacola a vicenda col previgente istituto del respingimento, dall'altro presenta una pena a scarsa deterrenza (sola ammenda fino a 10000€ ed oblazione esclusa ex art.10bis t.u.imm.). Non si può inoltre tacere che questa tipologia di pena si muove in senso opposto rispetto al prolungamento del trattenimento nei CIE, portato ora a 180giorni. Così come non si può sorvolare sul fatto che, mentre si magnifica l'efficienza di un diritto penale che digrigna all'invasore, contestualmente, con dimessa lucida concretezza, si dispone una maxi-sanatoria per centinaia di migliaia di irregolari (curiosamente destinata soltanto alle badanti e alle colf, come se vigesse una presunzione di bontà verso chi accudisce gli anziani e una di immeritevolezza verso chi sposta travi, allinea mattoni o coglie pomodori).

Tornando in conclusione al primo interrogativo proposto, quello cioè sull'ampiezza del concetto di 'sicurezza', ci troviamo innanzi all'ennesimo bivio interpretativo: sicurezza in senso restrittivo o sicurezza in senso estensivo? Tentare di dar risposta a questa domanda è cosa ardua, e qualora conducesse a risultato certo, le domande che ne conseguirebbero sarebbero molte e di pari difficoltà. Potremmo infatti essere spinti a chiederci se la sicurezza sia un bene o un diritto, e se questo diritto sia fondamentale o meno, e, nel primo caso, in che posizione esso stia rispetto agli altri diritti fondamentali.

Ragioni di spazio impongono qui di concentrarsi solamente sul primo quesito.

Con brutali semplificazioni linguistiche e concettuali, possiamo dire che il governo *con la* paura e il governo *della* paura, nella loro apparentemente comune ricerca di sicurezza, tendano a dare alla stessa due diverse



## PACCHETTO SICUREZZA

accezioni. Nel primo modello si sventola il vessillo del *diritto alla sicurezza*, e si dà per buona l'idea che politica securitaria sia sinonimo di politica criminale; nel secondo, al contrario, si mette in risalto la *sicurezza dei diritti*, e si cerca piuttosto di produrre norme che tutelino ogni aspetto della vita degli individui (sicurezza dalla criminalità, sicurezza nell'informazione, sicurezza ambientale, sicurezza del posto di lavoro, sicurezza sul posto di lavoro...). Appiattare il secondo significato sul primo è piuttosto facile per il nostro Legislatore e i nostri mass-media, dacché la lingua italiana conosce soltanto il vocabolo 'sicurezza' (si veda adesso la farraginosa definizione normativa ex decr.Min.Int. 5-/8/08), a differenza di lingue come l'inglese dove, con *security* in un senso e *safety* in un altro, è ben evidenziata la distanza tra i due concetti.

Una sicurezza che ambisca ad essere globalmente sociale anziché sola-

mente criminale parte, ad avviso di alcuni, da una vera rivalorizzazione delle politiche locali e da una maggiore responsabilizzazione dei loro fautori, primi soggetti istituzionali in grado di recepire le istanze dei consociati e di predisporre gli strumenti per soddisfarne le esigenze. In questo senso, a seguito della prima *tranche* del pacchetto-sicurezza, televisori e carta stampata hanno parlato non senza soddisfazione di 'sindaci sceriffi', ritenendo che potenziare le funzioni del sindaco (*id est*, ampliare il suo potere di ordinanza in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana) sarebbe stata l'arma giusta per regolamentare il *far west* delle nostre aree cittadine. Anche in questo caso però la terminologia si rivela più suggestiva che veritiera. Per prima cosa,

ad opinione di molti, le eventuali ordinanze rimarrebbero sottoposte al preventivo vaglio prefettizio; in aggiunta, andando a novellare il potere ex art.54 t.u.e.l., il d.l.92/08 ha modificato le attribuzioni del sindaco in quanto ufficiale di governo, e non in quanto Primo Cittadino eletto democraticamente dalla cittadinanza.

Un recupero di democraticità, unito allo sforzo da parte del Legislatore di affrontare il tema 'sicurezza' muovendo dalla sua accezione più ampia, sono due fondamentali passi per la costruzione d'un sistema che dal *diritto per tutti alla sicurezza*, passi alla *sicurezza per i diritti di tutti*. Senza che la tutela di un necessario bene pubblico si risolva in una mera questione...di ordine pubblico.

Edoardo Mazzanti




## Il danno non patrimoniale da ingiusta detenzione

Il risarcimento del danno da ingiusta detenzione è previsto all'art. 314 c.p.p., e interviene a seguito di ingiusta applicazione di una misura cautelare, ossia della custodia cautelare preventiva. Quest'ultima indica la detenzione in carcere dell'imputato disposta dal giudice con mandato di cattura, su richiesta del pubblico ministero, quando sussistono particolari esigenze. In primo luogo, a carico dell'imputato devono sussistere gravi indizi di colpevolezza. Inoltre, devono esistere esigenze relative alle indagini (per l'acquisizione e il non inquinamento delle prove), timori fondati di fuga, pericolo di uso di armi o altri mezzi di violenza personale e devono risultare inadeguate tutte le altre misure (come il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi negli uffici di polizia giudiziaria, il divieto di dimorare in un determinato luogo o invece l'obbligo di dimorarvi). L'art. 314, 1° comma c.p.p. prevede che: «Chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». Tale riparazione è prevista anche in altre ipotesi, elencate nei commi successivi e in alcune sentenze della Corte Costituzionale. La giurisprudenza e la dottrina, nelle ipotesi di danno da ingiusta detenzione, sono unanimi nel ritenere che la riparazione costituisca un mero indennizzo derivante da un atto lecito dannoso, ben lontano dal

concetto di risarcimento del danno. L'art. in questione induce a ritenere che il legislatore abbia effettivamente voluto limitare la riparazione del danno da ingiusta detenzione ad un mero indennizzo. Ancora, l'art. 315 c.p.p. contiene la previsione di un tetto massimo imposto alla riparazione del danno, che non può superare 516.456,90 euro. Una simile disposizione sarebbe senza dubbio incostituzionale se fosse riferita ad un'ipotesi di risarcimento del danno, mentre appare giustificabile se letta in un contesto indennitario. Il diritto di riparazione è escluso anche nel caso di semplice concorso della colpa grave o del dolo del danneggiato, ciò sarebbe inaccettabile sul piano risarcitorio, ma appare legittima nella logica dell'indennizzo. Pur essendo pacifica la natura della riparazione, gli interpreti si sono trovati in netto contrasto sotto il profilo della ricerca dei criteri in base ai quali poter quantificare il danno da ingiusta detenzione. Secondo un primo orientamento, in realtà minoritario, nel valutarlo il giudice dovrebbe limitarsi a rapportare l'entità massima dell'indennizzo alla durata massima prevista dalla legge per la custodia cautelare, e moltiplicare il risultato così ottenuto per il numero di giorni di custodia cautelare effettivamente patiti dal ricorrente. Si tratterebbe, quindi, di effettuare un mero calcolo aritmetico. La *ratio* sottesa a tale ragionamento viene ricondotta al principio per cui la libertà personale è un bene, il cui valore deve essere quantificato secondo l'unità di misura valevole in modo identico per ciascun danneggiato, individuata nel rapporto aritmetico. Una "variante" di tale orientamento si rinviene in tutte quelle decisioni nelle quali il parametro essenziale di riferimento, ai fini della quantificazione del dan-

no, resta sempre il rapporto tra la durata della privazione della libertà personale ed il tetto massimo per la riparazione stabilito dal legislatore; si ammette, tuttavia, che il giudice possa dar rilievo, seppur in modo del tutto marginale e residuale, alle peculiarità del caso concreto, motivando in maniera adeguata la propria decisione. Secondo un altro indirizzo, maggioritario, la liquidazione del danno da ingiusta detenzione dovrebbe essere svincolata da parametri aritmetici o, comunque, da criteri di valutazione rigidi, per basarsi su una valutazione equitativa che, oltre alla durata della custodia cautelare ingiustamente subita, tenga conto, anche delle conseguenze personali e familiari derivate dalla privazione della libertà personale. Alla base di questa impostazione, avallata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sta la fondamentale considerazione secondo cui la libertà è vista dall'ordinamento costituzionale come un valore dinamico, poiché *"la persona libera è la persona che fa e che ha fatto un certo uso della libertà"*. Per il calcolo del *quantum* in materia di indennizzo da ingiusta detenzione è necessario ancorarsi alla valutazione in concreto dei danni sofferti e non ad un rigido criterio matematico. Occorre, quindi, esaminare i fattori documentali, afferenti: alla personalità; alla storia personale dell'imputato; al suo ruolo sociale professionale; alle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite e a quelle riconosciute rilevanti e alla connessione eziologica con l'ingiusta detenzione. Pertanto il giudice, nel momento in cui è chiamato ad indennizzare un soggetto per averlo ingiustamente privato della sua libertà personale, deve prendere atto "che non ha dinnanzi un essere umano astratto, indifferenziato,



senza volto, ma una persona che ha vissuto e vive la libertà in un certo modo e che, se ne è privata, è colpita in quel determinato modo di viverla". In questo modo acquistano rilevanza anche determinate circostanze personali e familiari che troppo spesso vengono ritenute del tutto ininfluenti ai fini della quantificazione del danno. In un'ottica di eguaglianza sostanziale e non formale, infatti, non possono non trovare rilievo elementi quali la professione svolta dal danneggiato, la sua condizione di incensuratezza, la sua maggiore o minore sensibilità ad una situazione di custodia cautelare o, ancora, il clamore suscitato nell'opinione pubblica dalla vicenda giudiziaria. Ci sono state, negli anni, numerose sentenze che, alla luce di quanto risulta dalle interpretazioni giurisprudenziali, sembrano contraddirsi tra di loro. Prendendo in considerazione una delle ultime sentenze in materia, si può evincere che con la sentenza Corte di Cassazione, sezione VI penale n. 23119/2008, il ricorrente lamentava uno "scarso" indennizzo per il suo periodo di ingiusta detenzione, subita prima in carcere e poi domiciliare, era stato indennizzato di 130.000 euro, ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per ciò che attiene alla determinazione dell'indennizzo. La Corte d'appello ha ritenuto che il *quantum* debba essere determinato sulla base del criterio aritmetico indicato dalla giurisprudenza di legittimità, che conduce ad importo giornaliero di euro 23-5,83 per la detenzione in carcere, e di euro 117,91 per gli arresti domiciliari, che non può essere superato.

Alfonso Romeo

## L'isola che non c'è

Sono circa le 16.30 quando Sandra Maltinti entra nella sala della biblioteca Universitaria della Sapienza e si siede davanti ai numerosi intervenuti all'incontro per la presentazione del suo libro che parla della sua esperienza carceraria risalente al 2004, quando, il primo Giugno, viene portata via dalla sua abitazione di Empoli e condotta in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Sollicciano, dove rimane per 73 giorni.

"Associazione a delinquere finalizzata al voto di scambio" sono le motivazioni della misura adottata nei confronti di Sandra, che assieme ad altri è al centro dello scandalo di "Elbopoli". Dopo la custodia in carcere arrivano gli arresti domiciliari.

La vicenda giudiziaria si chiude con la sentenza dell'8 Luglio 2008: "tutti assolti per insussistenza del fatto". La decisione finale del giudice non cancella quello che Sandra ha vissuto in quei 73 giorni, giorni in cui il "tempo", come ci dice lei stessa, "non passa mai". Il suo libro "L'isola che non c'è" è una testimonianza su cosa è il carcere visto con gli occhi del detenuto. Attraverso il suo manoscritto ti conduce per mano all'interno della cella di dodici metri quadrati dove l'autrice viveva con altre due detenute, di come, all'interno delle mura carcerarie, spariscono tutte quelle differenze culturali, religiose e sociali che fuori costituiscono la tua vita.

Al termine della presentazione del libro abbiamo posto alcune domande a Sandra riguardo alla sua esperienza all'interno della Casa Circondariale:

**<Com'è stata la tua prima notte in carcere?>**

<Mi sono buttata sul letto piangendo, ero incredula. Solo la mattina dopo ho realizzato dov'ero e cosa stava succedendo.>

**<Una volta uscita, agli arresti domiciliari, come vivevi la realtà di essere tornata alla tua vita?>**


<Mi sentivo come un leone in gabbia. E' difficile ritornare al mondo reale. Mi hanno messa fuori dal cancello senza soldi, senza telefono, sola e mi hanno detto che entro un'ora

mi sarei dovuta trovare alla caserma di Empoli per firmare.>

Sandra parla di come dentro il carcere non sai più chi sei, chi eri prima di entrare, tutto viene messo in discussione. Di come là dentro non si può parlare né di diritti né di giustizia.

Ci racconta di quanto l'hanno aiutata le sue compagne di cella, della solidarietà che si crea fra detenute e di come, appena entrata, chi divideva la cella con lei, le ha insegnato a picchiare: <Partire dal basso e dare una testata nello stomaco>, siamo davvero sicuri che sia possibile parlare di rieducazione del condannato all'interno delle mura carcerarie?

Francesca Bendinelli





## Centri di Identificazione ed Espulsione

Se cercate su internet articoli di cronaca che trattino dei CIE ("Centri di Identificazione ed Espulsione" di recente istituiti dal DL n. 92 del 23 maggio 2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", poi convertito in legge dalla L. 125/2008) vi perderete in una lista infinita di episodi di violenza, atti di autolesionismo, uomini e donne che si suicidano, e denunce pesantissime di violazioni dei diritti umani provenienti da ogni parte, associazioni religiose o laiche e di recente sempre più spesso anche soggetti istituzionali. Tutti articoli necessari per carità. Ma guai a cercare di capire un po' più a fondo di che si tratta, a che servono (o per meglio dire non servono!), quanto costano, se rappresentano una novità o sono molto più semplicemente una forma camuffata di qualcosa che esiste da tempo, ecc.; in questo caso i risultati della vostra ricerca potrebbero essere molto deludenti. Infatti colpiti da questa grave lacuna informativa ("che novità!" sarei tentato di dire) in redazione si è ritenuto oltremodo necessario dedicare lo "spazio immigrazione" di questo numero all'approfondimento di queste realtà sempre più presenti nelle periferie che vanno da nord a sud del nostro Paese.

Cercando quindi di dare delle risposte alle domande elencate sopra in modo disordinato, si può cominciare dicendo che i CIE (CPT - Centri di Permanenza Temporanea - fino al 2008) sono delle strutture istituite in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12 della legge Turco-Napolitano per ospitare gli stranieri "sottoposti a provvedimenti di espulsione e o di respingimento con accompagnamento coattivo alla frontiera" nel caso in cui il provvedi-

mento non sia immediatamente eseguibile.

I CIE non sono solo un fenomeno italiano, sono invece uno strumento diffuso in tutta Europa in seguito all'adozione di una politica migratoria comune degli stati dell'Unione Europea sancita negli accordi di Schengen del 1995. Accordi ispirati da una parte a una netta chiusura nei confronti dei crescenti flussi migratori, dall'altra a una sorta di tolleranza zero per i migranti irregolari. In questo contesto, si fanno sempre più forti le restrizioni al diritto di asilo, tradizionalmente riconosciuto da ogni carta costituzionale.

Dette strutture hanno la funzione di consentire accertamenti sull'identità di persone trattate in vista di una possibile espulsione, ovvero di trattenere persone in attesa di un'espulsione certa fino a un periodo

massimo di 180 giorni (60 giorni fino a prima della riforma del 2008, che ha determinato il passaggio dai CPT ai CIE). Questo aspetto caratteristico dei CIE è quello che maggiormente suscita perplessità tanto fra gli osservatori politici, quanto fra gli esperti di diritto. Dal punto di vista politico infatti l'utilizzo di strumenti come i CIE rappresenta il simbolo di un atteggiamento rinunciatario delle istituzioni che, trovandosi a dover affrontare l'annosa questione dell'immigrazione, continuano a preferire soluzioni che rispondono alla logica dell'emergenza da placare, piuttosto che optare per soluzioni organiche in grado di dare risultati più efficaci nel lungo periodo. Senza considerare poi che, viste quelle che sono le condizioni di vita (disumane, a detta dei numerosi rapporti redatti

dalle maggiori ONG nel corso degli anni, fin dall'istituzione dei CPT. In cui sono costretti a vivere i soggetti detenuti al loro interno, gli stessi CIE rappresentano una sempre più grave minaccia per il sistema di principi costituzionali posti a tutela dei diritti umani inviolabili; che è ciò che poi espone il governo, ma in definitiva l'intero Paese alle pesanti (ma doverose!) critiche delle maggiori organizzazioni internazionali che lavorano in difesa di tali diritti, determinando una notevole, ma inevitabile perdita di credibilità nell'ambito delle relazioni internazionali in cui l'Italia si trova impegnata.

**Decisamente inadeguate sono le strutture dei centri, troppe volte i detenuti sono sistemati in container (come succede permanentemente a Torino), troppe sono le notizie di condizioni igieniche carenti, di cibo scadente, e soprattutto di mancate forniture di vestiti puliti, biancheria, lenzuola.**

*Amnesty International*

Tuttavia come anticipato prima, anche sotto il profilo più specialmente giuridico dette strutture, o meglio, il meccanismo che porta alla detenzione degli stranieri

in attesa di espulsione non è esente da critiche. Infatti con l'introduzione dei CPT prima, e dei CIE adesso, si è dato vita all'interno del nostro ordinamento ad un'anomalia ancora oggi non chiarita, poiché prima non era mai stata prevista la detenzione di individui a seguito della violazione di un semplice illecito amministrativo (quale il mancato possesso di un documento). A questa imbarazzante questione di diritto poi non si è posto fine nemmeno con la recente introduzione del reato di immigrazione clandestina ex 1.94/2009, dal momento che essendo ora, l'immigrazione clandestina, una contravvenzione e come tale presuppone una condanna e poi in tal caso l'applicazione di un'ammenda, solo successivamente ed in via del tutto eventuale commutabile in una pena

detentiva, la quale comunque non escluderebbe in nessun caso la possibilità di un'ulteriore detenzione nel CIE finalizzata all'accertamento dell'identità e della nazionalità, concretizzando il rischio (nemmeno poi così remoto) di dare luogo di fatto all'applicazione di una doppia privazione della libertà personale riconducibile alla medesima infrazione, cosa che non è tollerabile né ovviamente agli occhi degli esperti di diritto, ma nemmeno a quelli dei non addetti ai lavori, che anche adoperando le normali regole di buon senso capiscono bene che non si può punire una persona due volte per lo stesso sbaglio. A questi evidenti limiti di ordine politico-giuridico occorre aggiungerne infine altri di ordine pratico utili a verificare come, oltre ad essere politicamente inopportuni e costituzionalmente illegittimi, i CIE sono anche sconvenienti perché incidono negativamente sia sul bilancio economico che su quello della sicurezza sociale. Come dimostra infatti anche l'ultimo rapporto della Corte dei Conti il costo medio giornaliero di mantenimento di una persona all'interno dei CIE è di 71 euro (senza considerare il notevolissimo costo delle forze di polizia appositamente dislocate) che va moltiplicato per 860 circa che è il numero di posti a disposizione aggiornato al 25 luglio 2008, e che dovrebbe aumentare di 1300 secondo i piani dell'ultimo ddl sicurezza convertito di recente nella legge 94/2009, a fronte di una percentuale di effettive espulsioni al termine del periodo di detenzione che è stimato intorno al 40%. A questo bisogna aggiungere che, essendo quello dell'espulsione un istituto molto variegato nelle sue forme (ne esistono di sei tipi: espulsione come misura di sicurezza; espulsione come misura alternativa alla detenzione; espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione; espulsione del Ministro dell'Interno per ragioni di ordi-

ne pubblico e sicurezza dello Stato; espulsione amministrativa del Prefetto; espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo) si trovano a convivere all'interno dei centri di identificazione ed espulsione sia "persone per bene" - che hanno perso il lavoro e per questo conseguentemente anche il permesso di soggiorno, ritrovandosi da un giorno all'altro clandestini dopo anni in Italia -, che



"malviventi" - cioè ex carcerati cui è stata applicata l'espulsione come sanzione sostitutiva o misura di sicurezza -, senza che fra le due categorie venga fatta alcuna differenziazione determinando così da una parte problemi di convivenza che sorgono tra normali lavoratori irregolari e persone uscite da anni di carcere in cui hanno appreso le regole proprie del paradigma carcerario, dall'altra favorendo il contatto di persone prive di ogni status giuridico e di ogni assistenza con ambienti che invece possono fornire una possibilità di sopravvivenza (il CIE insomma, invece di diminuire la delinquenza, tendenzialmente la incrementa). In definitiva, per i motivi che abbiamo appena visto, le strutture oggetto di questo breve approfondimento non superano l'esame nemmeno sotto il profilo pratico, in quanto da un lato eccessivamente costosi e dall'altro per niente rispondenti alle istanze di sicurezza che intendono perseguire, anzi al contrario una vera e propria minaccia

per la sicurezza stessa. A seguito di questa veloce disamina della realtà dei CIE la speranza di chi scrive è quella di essere riuscito a solleticare la curiosità dei lettori su questa questione che, a prescindere da quelli che sono gli orientamenti politici di ognuno, penso meriti di essere approfondita anche molto di più di quanto sia stato fatto in questa sede.

Giuseppe Marotta

## La politica conosce la storia?

Sono italiano, meglio, sono un mediterraneo; faccio parte di un mondo in cui la diversità etnica, religiosa e culturale ha prodotto, nel corso dei secoli, la civiltà del benessere in cui oggi vivo. Le migrazioni di popoli durante l'arco della storia, hanno dato al Mediterraneo la fisionomia moderna e hanno contribuito a determinare la sua ricchezza. Questa è la premessa che, purtroppo, o non viene tenuta in considerazione o è poco conosciuta da chi ci governa! L'Italia è e sarà destinata a diventare sempre di più un paese multiculturale: i segni sono evidenti. Tuttavia la legislazione nazionale in tema di immigrazione non sembra - o non vuole - preoccuparsi di stare al passo con i tempi. Abbiamo dovuto attendere 40 anni per dare attuazione, attraverso una legge organica, capace di disciplinare puntualmente la condizione dello straniero, all'art. 10 comma 2 della Cost. che recita "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali". La Turco-Napolitano, n. 40/1998 è la prima (ed unica) legge che merita il nome di Legge Organica, poi trasferita nel Testo Unico n. 286/98. Il giudizio degli interpreti sul dettato normativo, lungi da essere scevro da critiche,

(continua a pagina 14)



(continua da pagina 13)

è stato comunque sostanzialmente positivo: la legge n. 40/1998 si ispirava a principi solidaristici, guardando all'immigrazione come un fenomeno di potenziale arricchimento per la società italiana. Sennonché la musica cambia con il mutamento del governo nel 2001: esigenze di "sicurezza nazionale" e "mantenimento dell'ordine pubblico" danno il la all'emanazione della Legge Bossi-Fini che modifica il T.U. in chiave indubbiamente più restrittiva. La condizione dello straniero, anche quello regolarmente soggiornante, diventa precaria, (del resto oggi la precarietà contraddistingue, purtroppo, molti settori del nostro vivere comune) e risulta soggetta a sempre più complicate procedure amministrative e burocratiche, ormai al limite del collasso. La ricerca di una qualche forma d'integrazione tra popoli, in una società bisognosa come la nostra, lascia definitivamente il passo di fronte a presupposte ed imposte ideologie discriminatorie. Una politica poco lungimirante -attenta più a mantenere il consenso elettorale che a ricercare soluzioni efficaci e più durature- determina da un lato l'introduzione di norme sempre più restrittive per gli stranieri e dall'altro il ricorso a strumenti urgenti di sanatoria per far fronte ad un sistema, come detto, al limite del collasso. Emblematica la scelta del parlamento che, se da un lato introduce nel nostro sistema penale il reato di clandestinità, dall'altro si è trovato costretto a regolarizzare la posizione di centinaia di migliaia di colf e badanti clandestine. Ecco perché scelte troppo rigide, hanno indotto o costretto tanti stranieri a varcare il limite della legalità; chiuso il cancello del giardino, si è entrati ugualmente scavalcando la recinzione. Le migrazioni di popoli dall'Africa, dal medio Oriente, dai paesi dell'Est europeo, hanno interessato l'Europa sin dal primo dopo guerra, prima in Germania e

Francia, più di recente in Italia, Spagna e Grecia. "Sono le avanguardie del Terzo Mondo", uomini e donne come noi che, a differenza di noi, non hanno avuto la fortuna di nascere nel ricco occidentale. ("Somigliano tanto a coloro che premevano, nel quarto o nel quinto secolo, sulle frontiere dell'impero romano per tentare di varcarne i confini"). Se la politica conoscesse la storia del *mare nostrum*, se decidesse finalmente di coinvolgere fattivamente le istituzioni europee, demandando loro le scelte programmatiche in materia d'immigrazione (dato che ormai si tratta di un fenomeno europeo, non più circoscritto a determinati territori e come tale va affrontato) allora forse gli odierni scenari migratori, che si ripetono ormai da più di duemila anni, sarebbero fonte di arricchimento fra le varie civiltà che popolano *quest'atomo opaco del male*.

"La storia non si ripete, se non nella mente di chi non la conosce." (Gibran Khalil).

Lorenzo Bimbi

---

### File-Sharing e copyright: i limiti al download e alla condivisione di file protetti

Il *file sharing* è la condivisione di file all'interno di una rete comune. Può avvenire attraverso una rete con struttura *client-server* (cliente-servente) oppure *peer-to-peer* (pari a pari). Queste reti possono permettere di individuare più copie dello stesso file nella rete per mezzo di *hash* crittografici e trasferire *file* da un computer ad un altro nel *web* (condivisione *peer to peer*). Il *file sharing* si è diffuso rapidamente grazie alle connessioni Internet sempre più veloci. Tale condivisione ha tuttavia provocato una massiccia diffusione di materiale coperto da *copyright*, spingendo le *major* discografiche e medialiane ad attacchi legali per tutelare i propri diritti. A tal proposito, la Cassazione, con la sentenza 149/2007, ha accolto il

ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati per avere "duplicato abusivamente e distribuito" programmi illecitamente duplicati, giochi per Playstation, video cd e film, "immagazzinandoli" su un *server* del tipo FTP "dal quale potevano essere scaricati da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa *password*". I reati contestati ai due ricorrenti erano quelli previsti dagli articoli 171bis e 171ter della legge sul diritto d'autore (LDA n.633/41): il primo prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae"; il secondo punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio (...) oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi". Ebbene, per la Cassazione in primo luogo è da escludere per i due studenti la configurabilità del reato di duplicazione abusiva, attribuibile non a chi in origine aveva effettuato il download, ma a chi semmai aveva salvato il programma dal server per poi farne delle copie. Ma soprattutto, secondo la Corte, "è da escludere, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp". In definitiva, è lecito scaricare file protetti, purché non lo si faccia ai fini di lucro.

Tuttavia, sebbene scaricare *file* non integri reato, si è comunque soggetti ad illecito amministrativo comportante sanzione pecuniaria per la detenzione di materiale privo del contrassegno

SIAE. A seguito dell'entrata in vigore della l. 248/00, l'impianto legislativo colpisce, infatti, con diversi livelli di intensità sia i soggetti che scaricano file illegalmente, sia coloro che li condividono in rete. Chi scarica rischia la sanzione amministrativa prevista dall'art. 174<sup>ter</sup> della LDA, il quale recita: "Chiunque abusivamente utilizza, (...)

duplica, riproduce, (...) opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, (...) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del ma-

teriale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale". Per ciò che attiene al sistema di monitoraggio, la polizia postale opera dei controlli "random" sui flussi di dati nelle comunicazioni internet degli utenti. Si deve sottolineare che non si tratta di "intercettazione" poiché non viene codificato esattamente cosa viene scambiato in rete ma solo la tipologia di comunicazione che avviene (e-mail, p2p ecc.), al fine di avere degli elementi su cui poter basare l'intercettazione, il collegamento tra l'indirizzo IP e l'utenza telefonica e disporre eventuali sequestri ecc. E' chiaro che siffatto sistema appare del tutto inadatto rispetto al numero spropositato di utenti e di operazioni che ogni giorno invadono la rete e, soprattutto, che le leggi debbano prendere atto di come la rivoluzione tecnologica ha cambiato il modo di fruire delle opere protette, tanto che la "vecchia" disciplina non va più bene neanche ai titolari dei diritti, figuriamoci ai consumatori e agli utenti. Risale a qualche mese fa la



dichiarazione di Paulo Cohelo che non solo indica, attraverso un blog, i link per scaricare gratuitamente i suoi libri, ma pubblicamente ammette che il *peer to peer*, lungi dall'averlo penalizzato, gli ha fatto vendere ancora più copie. Alla luce di questo panorama il diritto è in mostruoso ritardo, il che si traduce nell'incapacità di dettare soluzioni

normative adeguate. E' un fenomeno mondiale, che in Italia assume contorni ancora più preoccupanti. Infatti, mentre l'Europa e la Francia hanno bocciato la c.d. dottrina Sarkozy (che prevede il distacco dalla Rete per chi si renda responsabile di violazioni del

copyright) l'Italia rischia di essere l'unico Paese a recepirla acriticamente; così come il nostro rischia di rimanere l'unico Paese che sceglie il c.d. "bollino" come strumento contro la pirateria multimediale. Il Governo ha infatti deciso di ripristinare, addirittura retroattivamente, l'obbligo del c.d. contrassegno già dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea (l'obbligo di apporre il contrassegno dell'ente nazionale incaricato della riscossione dei diritti d'autore su supporti commercializzati). Con il decreto n. 31/2009 (entrato in vigore il 21 aprile 2009), lo Stato italiano, incurante delle critiche, non solo ha deciso di continuare a combattere la pirateria attraverso uno strumento obsoleto, ma addirittura ha esteso l'obbligo di apposizione del contrassegno anche ad altri supporti come memorie USB e SD card, con un provvedimento di difficile attuazione, che creerà ulteriori problemi non solo a imprese e consumatori, ma all'intera industria culturale italiana.

Pasqualina Romano

## Il consumo "di gruppo" di sostanze stupefacenti

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, codificato con il d.l. n. 272/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 49/2006, di modifica del d.P.R. n. 309 del 1990 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), si presenta quale forma specifica e qualificata dell'*uso personale*. La configurazione dell'istituto in esame fa sì che un comportamento astrattamente illecito (la detenzione di stupefacenti senza le apposite autorizzazioni) possa essere ricondotto ad un contesto extra penale. In questo modo viene meno il carattere anti-giuridico della condotta, non perché questa sia penalmente irreprensibile, e quindi lecita, ma in quanto, diminuendo il grado di offensività, si viene reindirizzati verso un altro sentiero sanzionatorio, quello amministrativo, disciplinato dall'art. 75 del d.P.R. 309/1990 (Cass. pen., Sez. VI, sent. 01.03.2007, n. 37078). Ed invece, con l'intento di arginare qualsiasi *altra* destinazione delle sostanze stupefacenti rispetto all'uso personale, se è vero che «ogni detenzione e corrispondente uso non esclusivamente personale di dette sostanze alimentarebbe il pericolo di circolazione illecita della droga», è ragionevole l'estensione dell'irrelevanza penale del consumo di gruppo operata dal Legislatore (Cfr. Trib. Roma, Sez. VI pen., 3-0.06.2008). Tuttavia, a livello normativo, la qualificazione del *consumo di gruppo* quale **causa di giustificazione**, deve essere ricostruita come specificazione del concetto di "detenzione", di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Pertanto, perché si possa validamente parlare di *consumo di gruppo*, è necessario accertare l'esistenza di un originario fine comune che lega la partecipazione dei

(continua a pagina 16)



(continua da pagina 15)

singoli tanto alla fase dell'acquisto quanto alla successiva detenzione (e ripartizione) delle sostanze stupefacenti, indipendentemente dal momento (anche di molto successivo) in cui saranno consumate (Cass. pen., Sez. IV, 07.07.2008, n. 37989).

Quand'anche le fasi dell'acquisto e della detenzione siano state poste in essere da un solo soggetto (Cass. pen., Sez. IV, 05.05.2005, n. 27393), si può comunque parlare di codetenzione nel caso in cui «l'acquisto e la detenzione di droga avvenga sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l'identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo» (Cass. pen., Sez. VI, 17.03.2009, n. 11558), escludendo l'operatività della causa di giustificazione nei confronti di terzi che, pur partecipando all'uso comune della droga, non facevano parte del gruppo originario.

Da questa considerazione emerge che chi ha acquistato (e/o detenuto) la droga destinata ad un successivo uso di gruppo non possa porsi «in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con conseguente impossibilità di connotazioni della sua condotta come cessione» (Cass. pen., 11558/2009 cit.). In una simile ricostruzione, il rapporto tra i membri del gruppo e l'acquirente/detentore si potrebbe qualificare come una sorta di *mandato* (Cfr. artt. 1388 e 1706 c.c.) conferito ad un singolo soggetto da una pluralità di mandanti che hanno «acquisito la disponibilità "pro quota" della sostanza, con l'effetto che la successiva ripartizione per l'uso in comune finirebbe con l'essere penalmente non significativa» (Cass. pen., Sez. IV, sent. 06.02.2004, n. 4842). Analogamente, deve escludersi qualsiasi forma di lucro da parte dell'acquirente in sede di ripartizione delle quote, che integrerebbe la fattispecie di rea-

to prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 (vendita di sostanze stupefacenti).

Ancora, allorquando non si riesca ad accertare l'esistenza *ab origine* di un autonomo potere di fatto da parte di ciascuno dei solidali sulle sostanze acquistate, «l'acquirente deve considerarsi come l'unico originario detentore della sostanza stupefacente» (Cass. pen., 10.06.2004, n. 3442; Cass. pen., 04.07.2006, n. 31443) e la successiva consegna come cessione (penalmente rilevante).

Più di recente, tuttavia, la Cassazione ha apprezzato la cd. «omogeneità teleologica della condotta del procacciatore rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo» (Cass. pen., Sez. VI, sent. 10.03.2008, n. 29174), nell'ipotesi in cui «più persone decidano concordemente e unitariamente di consumare un quantitativo di droga già detenuto da una di esse». Ed invero, tale argomentazione non sembra essere persuasiva, in quanto un comportamento (qualificato come *strumentale*) di per sé autonomo diviene prodromico, sul piano finalistico, ad altro comportamento solo in via successiva, non premeditata e del tutto eventuale. L'adesione a tale ricostruzione, quindi, non solo contraddirebbe la nozione stessa di *nesso finalistico*, ma estenderebbe l'area della non punibilità penale ad una serie pressoché indefinita di situazioni. Ad ogni modo, sebbene non manchi qualche (rara) oscillazione nella giurisprudenza, perché si possa parlare di *consumo di gruppo* di sostanze stupefacenti si ritiene necessario che tanto l'acquisto quanto la detenzione della droga siano originariamente finalizzati all'uso in comune tra soggetti già individuati e fin dall'inizio intenzionati a dividere il compendio acquistato, secondo l'originaria definizione ed in relazione al contributo economico apportato.


Peter Lewis Geti

## La nuova fattispecie dello "stalking (e non solo)"

L'introduzione nel nostro ordinamento di una norma idonea a tutelare le vittime dello *stalking*, seppur avvenuta sulla spinta di quei fatti di cronaca che spesso costituiscono il più importante catalizzatore delle attenzioni di un legislatore particolarmente emotivo, non costituisce un fungo isolato, ma esprime fondate esigenze di protezione che hanno trovato risposta anche in altri paesi europei. Il fenomeno a cui si fa riferimento è innegabilmente semplice, potendo accadere in qualsiasi rapporto umano che una persona, spinta dal desiderio di possedere o di avere una relazione con un'altra persona, la perseguiti anche in modo ossessivo e continuativo. Il fenomeno, tuttavia, diviene al tempo stesso complesso, laddove si consideri come dinanzi a determinati comportamenti (essere seguiti, pedinati, sommersi da sms e/o mail, molestati con approcci di ogni genere), che pure potrebbero rimanere al di sotto della soglia del penalmente rilevante, le vittime non riescono più a lavorare, ad avere una normale vita sociale, fino a subire gravi danni psicologici e fisici. La fattispecie di cui al nuovo art. 612 *bis* (rubricato "atti persecutori") era inizialmente contenuta nel disegno di legge 1440/2008, poi confluito nel decreto legge 11/2009, convertito con la legge 38/2009. Il reato è stato inserito nel capo III del titolo XII, parte II del codice penale, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale. Come affermato nella Relazione illustrativa che accompagnava l'originario ddl, il nuovo delitto è stato predisposto "per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specie sulle donne, sotto forma del c.d. *stalking* (letteralmente:

fare la posta), ovvero molestie insistenti, fenomeno in costante aumento ed in relazione al quale l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace". La necessità di un reato *ad hoc* di *stalking* nel rispetto del principio di sussidiarietà sembra corroborata dalla peculiare rilevanza criminologica del fenomeno, il quale non riusciva in passato ad essere efficacemente affrontato attraverso l'applicazione dell'ipotesi contravvenzionale di molestie o di quelle delittuose di violenza privata o minacce. Così, specularmente ad altre esperienze giuridiche europee, che hanno affiancato alla normativa penale sostanziale misure di carattere processuale (quali forme di *injunctio*s dirette a diffidare lo *stalker* dal proseguire nella sua condotta) e terapeutico, il legislatore ha predisposto un vero e proprio "microsistema di tutela integrata", consistente non solo nella fattispecie di cui all'art. 612 *bis*, ma anche in una circostanza aggravante speciale in caso di omicidio da parte dello *stalker*, nell'efficace rimedio preventivo dell'ammonimento, in modifiche ai due codici di rito rispettivamente in materia di misure cautelari e di allontanamento dalla casa familiare ed infine in misure a sostegno delle vittime. Non condivisibile sembra però essere la scelta di omettere uno strumentario di misure di carattere terapeutico e psicologico a sostegno del persecutore, quale aiuto per lo stesso a liberarsi da un'ossessione di cui egli è la prima vittima. Passando ad un'analisi analitica della fattispecie, la condotta consiste in una reiterazione di minacce e molestie: si tratta quindi di un reato abituale proprio (non costituendo, di per sé, i singoli atti alcun reato), ma non di un reato complesso, dato che il riferimento alla molestia indica una condotta in sé considerata e non tanto, sulla falsariga della contravvenzione di cui all'art. 660, il risultato della condotta medesima. Né può esserne affermata

la natura di reato a forma vincolata, in quanto il risultato offensivo può essere prodotto da una molteplicità di azioni aprioristicamente non tipizzabili, ma pur causalmente rilevanti nella produzione del risultato medesimo. Gli eventi che devono essere alternativamente determinati nella persona offesa sono quelli di un perdurante e grave stato di ansia e paura, di



un timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva o, infine, di costringere la persona ad alterare le proprie abitudini di vita: è reato di evento e di danno, richiedendosi la lesione effettiva del bene giuridico tutelato, ossia la libertà morale (nonché dei beni della incolumità personale e della privacy dell'individuo, laddove si accetti la più corretta configurazione del reato quale plurioffensivo). L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, con la precisazione che, qualificato lo *stalking* quale reato d'evento, il soggetto dovrà anche rappresentarsi e volere uno degli accadimenti descritti dalla norma. La pena prevista è nel minimo di sei mesi e nel massimo di quattro anni ed è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. È inoltre aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa; il termine

per la presentazione della querela è stato portato a sei mesi e sono state previste alcune ipotesi in cui la procedibilità è d'ufficio. Se opportuna sembra essere la procedibilità a querela, al fine di lasciare un certo margine di libertà alla vittima circa la decisione di affrontare un processo penale, discutibile appare la mancata previsione dell'irrevocabilità della querela già presentata, che avrebbe avuto lo scopo di evitare ulteriori minacce e persecuzioni finalizzate ad ottenere la revoca della stessa. Possiamo infine osservare come, nonostante la peculiare finalità che l'intervento normativo in commento assume nelle intenzioni del legislatore, *id est* la tutela della donna-vittima, finalità espressa nella Relazione illustrativa e manifestata inoltre nelle circostanze aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 612 *bis* (che fanno riferimento a situazioni tipiche della fenomenologia dello *stalking*, quali l'agire del coniuge legalmente separato o divorziato o della persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa), sembra lecito pensare che la fattispecie di "atti persecutori" possa aspirare a offrire protezione ad un ben più ampio spettro di ipotesi normativamente non ancora tipizzate: in poche parole, la nuova fattispecie costituirebbe un più ampio *genus* di cui lo *stalking* costituisce una delle più *species*. In particolare, la condotta tale da costringere il soggetto ad alterare le proprie abitudini di vita potrebbe offrire un valido parametro per l'inquadramento di quelle ipotesi di *mobbing*, con riguardo alle quali il legislatore ha sempre faticato a dare copertura giuridica, stretto nel suo agire tra il pericolo di violazione del principio di tassatività e quello non meno grave del rischio di ricorrere ad inutili casi di legislazione penale simbolica. Insomma, dal linguaggio venatorio dello *stalking* a quello etologico del *mobbing*: un salto forse pindarico ma auspicabile.

Enrico Di Fiorino



## Diritto alla Salute dello straniero

Il diritto alla salute è pertanto riconosciuto quale diritto insopprimibile ed inderogabile spettante a qualsiasi essere umano, in virtù del principio della "cittadinanza sociale": si nomina l'individuo anziché il cittadino perché - a fronte di un diritto primario ed essenziale quale è quello riguardante la tutela della salute - il requisito della cittadinanza non può in alcun modo costituire una discriminante per il suo possibile godimento. La nostra Carta Fondamentale - peraltro all'avanguardia in materia di diritti civili e politici (tant'è che per trovare un dettato simile a quanto disposto dall'articolo 32 bisogna attendere costituzioni di seconda generazione quale quella spagnola e portoghese) - non menziona la condizione dello straniero, in quanto nel 1948 l'Italia era sostanzialmente un Paese "emigrante". In un'epoca come la nostra, in cui ormai l'immigrazione non può più essere considerata una mera questione temporanea e contingente, bensì strutturale, ecco che si fanno sempre più pressanti le esigenze di un'accoglienza sanitaria quale emblema di una doverosa integrazione, permettendo così anche allo straniero di contribuire alla spesa pubblica destinata a sostenere il servizio sanitario nazionale. Ma trattandosi di norme d'indirizzo e non direttamente precettive, il quadro costituzionale - comprensivo peraltro del c. d. principio personalista - non può risultare esaustivo, dovendo essere integrato col D. lg. 25 luglio 1998 n° 286 c. d. Testo Unico sull'immigrazione e più precisamente dagli artt. 34 - 35. Mentre l'art. 34 del T. U. si occupa degli stranieri iscritti al S. S. N., l'art. 35 disciplina invece lo status degli stranieri non iscritti. Categoria quest'ultima, all'interno della quale, è necessario operare un'ulteriore distinzione tra: stranieri non iscritti ma regolarmente soggiornanti e stranieri non solo non iscritti, ma neppure in regola con le norme d'ingresso e di soggiorno previste dal nostro ordinamento. Ed è proprio con riguardo a questa seconda *sub-species* che l'art. 35 esprime a pieno il suo carattere umanitario - frutto di grande civiltà - assicurando così anche agli stranieri irregolarmente presenti nel territorio, l'assistenza sanitaria per "cure urgenti o comunque essenziali". A riguardo, la Circolare Ministeriale n°5 del 2000, applicativa del d. lgs. 286/98, precisa che per cure "urgenti"devono intendersi quelle prestazioni che non possono essere differite se

non senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona; per cure "essenziali" invece si deve far riferimento alle attività sanitarie diagnostiche e terapeutiche riguardanti non patologie pericolose nell'immediato, ma che possono diventare nel lungo - medio periodo, comportando un maggior danno per la salute e rischi per la vita stessa, come nel caso del possibile insorgere di complicanze, aggravamenti o cronicizzazioni. La sanità è chiamata *in primis* a garantire la salute dell'individuo quale diritto fondamentale della persona, ivi compreso lo straniero, quale che sia la sua posizione rispetto alle norme che regolano il suo ingresso e permanenza in Italia, in virtù dell'inviolabile ambito del diritto alla salute riconosciuto a chiunque e coincidente con la stessa dignità umana. In merito il T. U. mostra una doverosa e particolare attenzione tanto verso la tutela della gravidanza, quanto nei confronti della salute del minore, in perfetta linea con la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo. Del resto bisogna tener conto della c. d. "selezione alla partenza": ossia gli immigrati che arrivano nel nostro paese sono generalmente sani e in giovane età non potendo altro che offrire se non forza lavoro. Il che spiega il motivo per cui gran parte delle risorse destinate alla tutela della salute degli immigrati siano assorbite dal settore materno - infantile. In *secundis*, la sanità ha un dovere pubblico. Lo stesso art. 32 Cost. parla sì di tutela

della salute quale diritto dell'individuo, ma anche di "interesse della collettività": si pensi agli interventi di profilassi internazionale concernenti il porre in essere politiche di prevenzione riguardanti diagnosi e cure di malattie infettive, con eventuale bonifica dei relativi focolai. Si delinea, dunque, un concetto di salute quale interesse collettivo, bisognoso non soltanto di un'adeguata allocazione di risorse, ma anche di un'efficace organizzazione, onde evitare: sia la negazione in concreto del diritto alla salute; sia il lievitare dei costi dell'intervento sanitario che, se tardivo, rischia di comportare costi persino maggiori, quanto soprattutto il sorgere di percorsi paralleli che - restando al di fuori di un controllo pubblico - vanno ad alimentare la c. d. sanità clandestina. Ed è proprio per questo che il 5° comma dell'art. 35

del T. U. precisa: "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità", a meno che (a pari condizioni con un cittadino italiano) non sussista un obbligo di referto ai sensi dell'art. 365 c.p. gravante su coloro che, nell'esercizio di una professione sanitaria, abbiano prestato la propria assistenza in casi aventi il carattere di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Tale obbligo di riferire all'autorità competente è comunque escluso nel caso in cui "il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale" *ex art. 365, 2° comma c.p.* La legge 15 luglio 2009 n.94 in materia di sicurezza ha introdotto il "reato d'ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato": lo status di clandestinità dello straniero impone, dunque, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che rilevano, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'illegalità della sua presenza sul territorio nazionale, l'obbligo di denunciarlo all'autorità giudiziaria (per la contravvenzione di cui all'art. 10 bis del T.U. sull'immigrazione, incorrendo essi stessi -in caso contrario- nei reati previsti dagli articoli 361 e 362 c.p.). Ora, durante l'*iter* parlamentare che ha portato all'approvazione della L. n°94/2009, ha suscitato un acceso dibattito la disposizione

**"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".**

*Articolo 32 della Costituzione*

ne, che avrebbe voluto abrogare il 5° comma dell'art. 35 T.U., il che avrebbe inevitabilmente finito per ostacolare l'accesso ai servizi sanitari essenziali da parte degli immigrati clandestini. Ecco che il

Legislatore, accogliendo l'orientamento contrario della Camera sui c.d. "medici e presidi spia", per fortuna, è tornato sui suoi passi evitando così di creare quella che si era già profilata come una vera e propria lacerazione all'interno della deontologia professionale medica: si pensi soltanto ai principi fondamentali proclamati tanto nel Codice Deontologico, quanto nel Giuramento d'Ippocrate o al rapporto di fiducia medico-paziente. In definitiva, l'art. 35, 5° comma, continua a dispiegare la propria efficacia, esentando il personale sanitario da qualsiasi obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, qualora lo stesso personale dovesse rilevare che il "paziente" è immigrato o illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato.

*Benedetta Di Gaddo*

## Diritti e castighi

«Il sistema carcerario continua a considerare la chiave il simbolo della sicurezza, ma più sono le mandate, più sale la recidiva. Ha rinunciato al cambiamento. Dai prigionieri pretende redenzioni miracolistiche, ma non fa alcuna revisione critica su se stesso, sulla propria cultura e sul proprio modo di operare.» Si chiama "Diritti e castighi" (edizioni Il Saggiatore, 292 pagine, 15 euro) il libro scritto da Lucia Castellano (che, dopo aver operato nelle carceri di Eboli, Marassi e Secondigliano, dirige dal 2002 il carcere di Milano Bollate) e Donatella Stasio (giornalista che si occupa di giustizia e politica per il Sole-24 Ore). Sono pagine che fanno decisamente al caso nostro, di cui consiglio fortemente la lettura a tutti quelli che vogliono farsi un'idea di quello che veramente è il carcere italiano, di quali sono i suoi problemi, e le vie che si potrebbero percorrere per cercare di risolverli. Il libro si apre con un prologo dal titolo "Abbiamo fatto la rivoluzione e non ce ne siamo accorti", si tratta dell'introduzione nella carta costituzionale del principio della funzione rieducativa della pena, cui sono seguiti grandi cambiamenti scanditi dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, dalla legge Gozzini del 1986, e dalla riforma del regolamento penitenziario del 2000. Attraverso questa serie di interventi normativi è cambiata profondamente l'immagine del carcere che il legislatore delinea: esso non è più inteso come controllo dei corpi, ma come servizio a persone private della libertà e tuttavia titolari di diritti fondamentali, che devono continuare ad essere garantiti; si tratta di un'istituzione che guidando i detenuti verso la libertà individuale produce anche sicurezza collettiva. La realtà carceraria però non ha saputo stare al passo dei grandi cambiamenti previsti dai testi normativi, così le nostre autrici evidenziano tutte le contraddizioni che ancora oggi si riscontrano tra l'obiettivo dichiarato dalla legge e la gestione della vita quotidiana all'interno del muro di cinta, spesso fondata sull'annullamento dell'identità del detenuto, sulla negazione di ogni sua autonomia, sulla violazione dei più elementari diritti umani; cosicché la rieducazione (o risocializzazione che sia) resta sulla carta, come anche il rispetto della dignità, producendo così "carceri fuorilegge". Con una scrittura schietta e piacevolmente scorrevole le due autrici ci descrivono tutte le sfaccettature dell'universo carcerario e sembra proprio che non tralascino niente: sono numerosi gli interventi dei diretti protagonisti, detenuti, educatori, familiari, poliziotti, direttori, che, con autentica e sofferta partecipazione raccontano le loro esperienze al di là e al di qua

del muro di cinta. Ci vengono svelate tutte le finzioni che governano le relazioni interne al carcere, tra carcerieri e carcerati, tra i quali quotidianamente va in scena una commedia nella quale gli uni interpretano il potere sovrano e gli altri i sudditi, una commedia in cui i diritti (di stare in un ambiente areato, luminoso e salubre; di dormire in un posto diverso da quello in cui si mangia e si socializza; di muoversi; di non stare in ozio forzato) previsti anche espressamente dalla legge, dei quali i detenuti godono in quanto persone, si trasformano in privilegi, che quindi il detenuto difficilmente riesce a rivendicare. Osservano francamente le due autrici: "Conservare e rispettare tutti i diritti del cittadino-detenuto non è né una concessione né una stravaganza, ma un dovere. Nella prassi, invece, è un'eccezione. Eppure il carcere che rispetta i diritti (sia prima della condanna che durante l'esecuzione della pena) è l'unico terreno possibile per far camminare la rieducazione". Lucia Castellano e Donatella Stasio trattano approfonditamente delle gravi condizioni di salute in cui versano i detenuti, oltre che fisica anche psichica (numerosi sono i fenomeni di autolesionismo ed i suicidi), a fronte dell'assoluta indolenza degli strumenti predisposti per tutelarle; della particolare condizione delle donne detenute, e del carcere degli "infami", separati dai detenuti comuni. Viene affrontato il tema di grande importanza, ma spesso taciuto, della sessualità in carcere, pressoché negata in Italia (a differenza di altri paesi), realizzando così una "afflizione disumana, che non castiga un delitto, ma è essa stessa un delitto contro la persona, senza vantaggi per alcuno". La realtà penitenziaria italiana viene descritta anche attraverso i dati che la riguardano, si parla del sovraffollamento (che torna ad essere un'emergenza, svaniti gli effetti dell'indulto): oggi i detenuti sono più di 61 mila, 20 mila persone in più dei posti regolamentari, di fronte ad un ritmo di crescita di 800-1000 persone al mese, che presto porterà a sfondare anche quota 70 mila. Di questi detenuti presenti nelle nostre carceri circa 2700 sono donne, molti sono gli stranieri (il 38%), e molti anche i tossicodipendenti (il 27%), da qui si evidenziano le problematiche connesse all'esigenza di trattamenti differenziati, di percorsi rieducativi legati alle diverse necessità di una popolazione carceraria così varia. Illuminanti sono i dati che vengono forniti sul tasso di recidiva: 68,45% quello di chi ha scontato interamente la condanna dietro le sbarre, chiuso venti

ore al giorno a guardare il soffitto o la tv nel pieno rispetto della ritualità autoritaria, di gran lunga più alto rispetto al 19%, registrato, invece, tra i detenuti che hanno avuto la possibilità di lavorare o di scontare la pena all'esterno. Questo dato diventa ancora più significativo se lo si considera in chiave economica, secondo quanto riportato dalla relazione parlamentare sul lavoro in carcere del 2001, in base alla quale: "la diminuzione di un solo punto percentuale della recidiva corrisponde ad un risparmio per la collettività di circa 51 milioni di euro l'anno". La lettura di questi semplici numeri ci chiarisce quanto sia lontano il sentimento comune dell'opinione pubblica da un efficace perseguimento dell'interesse della società alla sicurezza (oltre che dai principi costituzionali). Nell'immaginario collettivo, infatti, "la certezza della pena è garantita dalla quantità più che dalla



qualità dei giorni, dei mesi e degli anni da scontare dietro le sbarre; quanto più lungo sarà quel tempo tanto più efficace risulterà la punizione. L'esclusione del diverso placa le paure collettive anche se non ha un ritorno in termini di sicurezza". I dati sopra riportati, al contrario, ci conducono ad una conclusione che sembra lapalissiana: è più utile a tutti che la pena sia intesa davvero come rieducativa e che i carceri siano luoghi non che privano della libertà, ma che producono libertà, attraverso la costruzione di un futuro (che passa attraverso i contatti con il mondo esterno, con la famiglia, con il mondo del lavoro, con la progressiva attribuzione di autonomia decisionale al detenuto) e non attraverso l'annullamento della personalità. La lettura di queste pagine oltre che spingerci a riflettere sulle problematiche del carcere, affrontate troppo di rado e forse con eccessiva superficialità, mira anche a scuotere il mondo dell'Amministrazione Penitenziaria e dei suoi operatori, ed a mettere in mora la politica, la quale non può più ignorare il carcere, non può continuare a ritenere che producendo norme che producono carcere si produca automaticamente sicurezza per i cittadini. L'ossessione securitaria da sola non serve, non preoccuparsi della effettiva qualità della pena vanifica qualunque forma di politica della sicurezza; quello di cui abbiamo bisogno è una pena certa più sul piano qualitativo che quantitativo.

Sara Viti



L'Altro diritto su

report

Per info: [adpisa@libero.it](mailto:adpisa@libero.it)

Le buone notizie fanno scalpore!  
Anche Milena Gabanelli e Giuliano Mar-  
rucci si sono interessati all'Altro Diritto.  
Per vedere la puntata vai su [www.report.it](http://www.report.it), e  
clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto"  
oppure all'indirizzo [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it)

"L'altro diritto" è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1966; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.



LIBRERIA  
PELLEGRINI

"la tua libreria giuridica  
accanto alla facoltà"

Via Curtatone e  
Montanara 5, tel. 050/2200024  
[www.librieriapellegrini.it](http://www.librieriapellegrini.it)

NumeroZero  
Il giornale degli studenti



<http://numerozero.unipi.it>

Calendario  
prossimi incontri  
Polo Carmignani  
ore 20.00 - 22.00:

- 14 Ottobre 2009
- 28 Ottobre 2009
- 11 Novembre 2009
- 25 Novembre 2009
- 9 Dicembre 2009



Arti7 periodico quadrimestrale di impegno civile, supplemento di In-Oltre  
PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO DELLA SOPRINTENDENZA  
ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA  
Direttore responsabile In-Oltre: Edoardo Semmola  
Responsabile arti7: Biagio Depresbiteris  
Coordinatore lavori: Marta Campagna  
Redazione: Biagio Depresbiteris, Marta Campagna, Irene Andolfi, Francesca Bendinelli,  
Benedetta Di Gaddo, Giuseppe Marotta, Edoardo Mazzanti, Sara Viti.  
Editore: L'altro diritto, Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza.  
Reg. Trib. Firenze n°5345/bis del 18/05/2004  
Stampato: Xerox - Pontedera